

# Comune di Monselice

## REGOLAMENTO COMUNALE PER I REFERENDUM

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 11/12/2008

### REGOLAMENTO COMUNALE PER I REFERENDUM

#### INDICE

#### **Capo I - PRINCIPI GENERALI**

Art. 1 - Contenuti

Art. 2 - Limiti e finalità

#### **Capo II - REFERENDUM CONSULTIVO**

Art. 3 - Iniziativa referendaria

Art. 4 - Comitato promotore

Art. 5 - Proposta referendaria

Art. 6 - Commissione per i referendum

Art. 7 - Dichiarazione di regolarità e ammissibilità del referendum

Art. 8 - Chiusura delle operazioni referendarie

Art. 9 - Data di effettuazione dei referendum

Art. 10 - Procedure preliminari alla votazione

Art. 11 - Indizione del referendum

Art. 12 - Organizzazione

Art. 13 - Ufficio di sezione

Art. 14 - Organizzazione ed orario delle operazioni

Art. 15 - Comunicazione dei risultati del referendum

Art. 16 - Disciplina della propaganda mediante manifesti

Art. 17 - Provvedimenti del consiglio comunale

Art. 18 - Informazione dei cittadini

Art. 19 - Norma di rinvio

#### **Capo III - DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 20 - Entrata in vigore

### **Capo I PRINCIPI GENERALI**

#### **Art. 1**

##### **Contenuti**

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità per lo svolgimento del referendum consultivo comunale (di seguito indicato semplicemente “referendum”), previsto dall’art. 8 del D. Lgs. 267/2000 e in conformità ai principi stabiliti dall’art. 18 del vigente Statuto del Comune di Monselice.

## **Capo II**

### **REFERENDUM CONSULTIVO**

#### **Art. 2**

##### **Limiti e finalità**

1. Il referendum consultivo è istituito di partecipazione popolare, previsto dalla legge e disciplinato dallo statuto comunale e dal presente regolamento.
2. Non possono essere ammessi referendum relativi a provvedimenti:
  - a) concernenti questioni che non siano di esclusiva competenza locale;
  - b) in materia di tributi locali, tariffe o di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio;
  - c) di nomina, designazione o revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende o istituzioni:Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:
  - a) statuto comunale;
  - b) regolamento del Consiglio Comunale;
  - c) piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi.
3. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, a eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.
4. Con la consultazione referendaria i cittadini-elettori del Comune esprimono la loro volontà e i loro orientamenti in merito a temi, iniziative, programmi e progetti d'interesse generale della comunità.
5. Le finalità del presente regolamento devono essere perseguite attuando la massima semplificazione amministrativa ed utilizzando le procedure operative più economiche. Non è consentito aggravare, con adempimenti aggiuntivi, quanto stabilito dal presente regolamento.

#### **Art. 3**

##### **Iniziativa referendaria**

1. La proposta di indizione del referendum è avanzata:
  - per iniziativa di un numero di elettori non inferiore al 10 per cento degli iscritti nelle liste elettorali del Comune;

#### **Art. 4**

##### **Comitato promotore**

1. I cittadini che intendono promuovere un referendum procedono, con la sottoscrizione autenticata di almeno n. 25 elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune di Monselice, alla costituzione di un comitato di promotori, composto da cinque di essi i quali devono avere la maggiore età al momento della sottoscrizione e risultare residenti nel Comune, e alla definizione del quesito che dovrà essere oggetto del referendum conferendo al comitato l'incarico di attivare le procedure di cui al presente articolo. Il comitato nomina fra i suoi componenti un coordinatore che ne esercita la rappresentanza.
2. Il comitato dà comunicazione al Sindaco dell'avvio del procedimento con l'indicazione del quesito e l'illustrazione delle finalità della consultazione e ne deposita copia in Segreteria generale. Il comitato dei promotori procede alla raccolta delle firme di presentazione, in numero non inferiore al 10 % degli elettori residenti iscritti nelle liste elettorali del comune di Monselice.
3. Le firme di presentazione della richiesta di referendum sono apposte su appositi moduli formato protocollo, ciascuno dei quali deve contenere all'inizio di ogni foglio la dicitura "Al Comune di Monselice - Richiesta di referendum consultivo" e l'indicazione, completa e chiaramente leggibile del quesito referendario. I moduli, prima di essere posti in uso, sono presentati alla Segreteria comunale che li numera progressivamente e li vidima apponendo il timbro del Comune all'inizio di ogni foglio.
4. Le firme sono apposte al di sotto del testo del quesito. Accanto alla firma devono essere indicati in modo chiaro e leggibile cognome, nome e data di nascita del sottoscrittore, indirizzo e modalità del riconoscimento. Le firme devono essere autenticate nelle forme di legge da uno dei soggetti previsti dall'art. 14 della Legge 21 marzo 1990 n. 53 e successive modificazioni.

Le autenticazioni possono essere collettive e, se effettuate dal Segretario o dagli impiegati comunali, sono esenti da spese. Quando le firme di presentazione sono raccolte presso gli uffici comunali decentrati ed in altri idonei locali pubblici, il sindaco, su richiesta del comitato e compatibilmente con le esigenze d'ufficio, può autorizzare i dipendenti comunali a provvedere all'autenticazione presso tali sedi, in orari concordati, con il riconoscimento al personale interessato di quanto allo stesso spettante, a carico del Comune, secondo le norme vigenti.
5. La richiesta di referendum, corredata dalle prescritte firme, dev'essere depositata presso la segreteria generale entro le ore 12,00 del novantesimo giorno successivo a quello di deposito di cui al comma 2. Qualora tale termine scada in giornata festiva, viene prorogato alla medesima ora del giorno seguente non festivo. I presentatori debbono dichiarare il numero delle firme raccolte.
6. Il Comitato dei promotori è tenuto a dichiarare il proprio domicilio ai fini delle comunicazioni o notificazioni d'ufficio.

#### **Art. 5**

### **Proposta referendaria**

1. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.
2. Lo stesso Comitato dei promotori, costituito nelle forme di cui al precedente art. 4, non può proporre più di tre quesiti referendari.
3. Ogni attività ed operazione relativa al referendum è sospesa al 31 dicembre dell'anno solare antecedente a quello di scadenza della tornata elettorale amministrativa del Comune. I termini sono sospesi e riprendono a decorrere dopo 90 giorni dalla data di elezione del nuovo Consiglio Comunale.

### **Art. 6**

#### **Commissione per i referendum**

1. Il Segretario Generale, entro dieci giorni dal ricevimento degli atti, convoca la commissione per il referendum, che si pronuncia sull'ammissibilità della proposta di referendum entro trenta giorni dalla propria convocazione.
2. Il giudizio di ammissibilità si basa esclusivamente sulle seguenti verifiche:
  - a) ammissibilità del quesito nel rispetto delle norme statutarie;
  - b) verifica del numero minimo prescritto di firme necessarie per la consultazione referendaria, e che le stesse appartengono a cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Monselice;
  - c) riscontro sulla correttezza della formulazione del quesito; la Commissione può richiedere al comitato promotore di apportare correzioni formali atte alla comprensibilità del quesito referendario;
  - d) parere sulla concentrazione in un unico referendum delle istanze che rivelano uniformità o analogia di materie.E' escluso qualsiasi altro parametro di valutazione.
3. La commissione per il referendum è composta dal Segretario Generale che la presiede, dal Difensore Civico e dal Dirigente Servizi Demografici. In caso di assenza o impedimento, ciascun componente nomina il proprio supplente. Detta commissione, dopo aver verificato la regolarità delle firme di presentazione autenticate di un numero di sottoscrittori non inferiore a quello minimo previsto dal comma 2, dell'art. 4 dovrà esprimere il proprio parere sulla regolarità e sulla ammissibilità della richiesta referendaria e redigere apposito verbale.
4. Il verbale redatto dalla commissione viene senza indugio notificato al rappresentante del Comitato dei promotori, comunicato al Sindaco e al Presidente del consiglio comunale.
5. Decorso il termine di novanta giorni di cui al comma 2, dell'art. 4, senza che i fogli contenenti le firme siano stati depositati, il Segretario Generale dichiara non raggiunto il numero prescritto, chiusa la raccolta delle firme e trasmette il verbale al Comitato promotore, al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale.

### **Art. 7**

#### **Dichiarazione di regolarità e ammissibilità del referendum**

1. Il Sindaco, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di regolarità e ammissibilità da parte della Commissione di cui al precedente articolo 6, indice il referendum fissando la data della consultazione secondo quanto previsto dal successivo art. 9.
2. La data della consultazione non potrà in ogni caso essere fissata prima dei sessanta giorni e non oltre 150 giorni dalla data di comunicazione di regolarità e ammissibilità di cui sopra.

### **Art. 8**

#### **Chiusura delle operazioni referendarie**

1. Nel caso in cui, prima dello svolgimento del referendum, vengano meno i presupposti e le condizioni che hanno costituito la motivazione dello stesso, la Commissione per i referendum segnala tale circostanza al Comitato dei promotori, al Presidente del Consiglio Comunale e al Sindaco, affinché vengano adottati i provvedimenti conseguenti. Il Consiglio Comunale delibera la chiusura delle operazioni referendarie con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
2. Entro cinque giorni dalla deliberazione del consiglio comunale il Sindaco, dà avviso della chiusura delle operazioni referendarie alla Commissione per i referendum, al Comitato Promotore.

### **Art. 9**

#### **Data di effettuazione del referendum**

1. In ciascun anno solare può essere effettuata un'unica consultazione referendaria, con non più di tre quesiti, in una giornata di domenica, non coincidente con altre operazioni di voto, compresa tra il 15 febbraio e il 30 giugno o tra il 1° settembre e il 15 dicembre, con riguardo a non arrecare alcun disagio o interruzione all'attività didattica.
2. La data per l'effettuazione dei referendum consultivi è stabilita dal Sindaco almeno sessanta giorni prima della giornata di consultazione, sentita la Conferenza dei capigruppo consiliari ed il Comitato promotore dei referendum.
3. Dopo la pubblicazione del decreto di indizione di elezioni politiche, europee, amministrative o consultazioni referendarie nazionali o regionali, non possono essere tenuti referendum comunali e lo svolgimento di quelli già indetti rimarrà sospeso fino al completamento delle consultazioni e riprenderà con le modalità stabilite dal comma 1 del presente articolo.
4. Il referendum non può essere svolto quando il consiglio comunale è sospeso dalle sue funzioni o sciolto.
5. Uno stesso argomento può essere oggetto di referendum una sola volta nell'ultimo quinquennio.

## **Art. 10**

### **Procedure preliminari alla votazione**

1. Il procedimento per le votazioni referendarie è improntato a criteri di semplicità ed economicità.
2. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.
3. La consultazione referendaria non è valida se ad essa non ha partecipato almeno la metà più uno degli aventi diritto.
4. I referendum sono attribuiti all'ufficio comunale preposto alle consultazioni elettorali.
5. La Commissione per i referendum di cui al comma 3 dell'art. 6 verifica che tutte le operazioni referendarie si svolgano nel rispetto delle disposizioni della legge, dello statuto e del presente regolamento.

## **Art. 11**

### **Indizione del referendum**

1. Il referendum è indetto con provvedimento del Sindaco; il provvedimento, che deve contenere in allegato il facsimile della scheda di votazione, è adottato dal sindaco almeno 60 giorni prima della data della votazione, stabilita con le modalità di cui al precedente art. 7. Copia del provvedimento viene inviata dal Sindaco alla Giunta comunale, al Presidente del Consiglio, ai Capigruppo consiliari, al Comitato Promotore del referendum, alla Commissione per i referendum, all'ufficio del Segretario Generale ed a quello preposto alle consultazioni elettorali. Comunicazione dell'indizione del referendum, con copia dei relativi provvedimenti, viene inviata dal Sindaco al Prefetto per quanto di propria competenza.
2. Entro il quarantacinquesimo giorno precedente quello stabilito per la votazione, il sindaco dispone che siano pubblicati i manifesti con i quali sono precisati:
  - a) il testo del quesito sottoposto a referendum;
  - b) il giorno e l'orario della votazione;
  - c) le modalità della votazione;
  - d) l'avvertenza delle modalità di individuazione del luogo della votazione;
  - e) il quorum dei partecipanti necessario per la validità del referendum.
3. Il manifesto è affisso in numero di copie pari almeno al doppio delle sezioni elettorali. L'affissione dei manifesti viene effettuata entro il 45° giorno precedente la data della votazione e viene integrata, per i manifesti defissi, distrutti o non leggibili, entro il 10° giorno precedente la data suddetta.
4. Due copie del manifesto sono esposte nella parte riservata al pubblico delle sale ove hanno luogo le votazioni.

## **Art. 12**

### **Organizzazione**

1. L'organizzazione generale e la direzione delle operazioni referendarie spetta al direttore generale, qualora esistente, o al segretario del Comune il quale si avvale di tutti gli uffici comunali il cui intervento sia necessario per la migliore riuscita della consultazione, coordinando le funzioni di competenza dei responsabili degli stessi.
2. Il segretario comunale predisponde tempestivamente il calendario di tutte le operazioni referendarie e una direttiva per gli uffici comunali, contenente le istruzioni per il corretto esercizio delle funzioni agli stessi attribuite.

## **Art. 13**

### **Ufficio di sezione**

1. Ciascun ufficio di sezione per il referendum è composto dal presidente, da tre scrutatori di cui uno scelto dal presidente con funzioni di segretario.
2. Fra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedente la data per la votazione, in analogia a quanto previsto dagli art. 2 e 7 della legge 21 marzo 1990 n. 53, così come modificato dalla Legge 21/12/2005 n. 270, la commissione elettorale comunale procede, in pubblica adunanza preannunciata due giorni prima con avviso affisso all'albo comunale, al sorteggio, per la designazione dei presidenti delle sezioni elettorali, prescelti nell'apposito albo in deposito presso l'ufficio elettorale.
- Nella stessa seduta si farà il sorteggio per la nomina, per ogni sezione elettorale, di tre scrutatori, compresi nell'albo di cui alla citata legge.
3. Ai componenti dell'ufficio di sezione è corrisposto un onorario nella misura stabilita dai decreti ministeriali vigenti nel tempo, secondo la tariffa base senza alcuna maggiorazione.
4. Possono partecipare a tutte le attività dell'ufficio di sezione, coadiuvandone i componenti e con facoltà di annotare le proprie dichiarazioni a verbale:

- a) un rappresentante del Comitato promotore, in forza della designazione effettuata per iscritto dal relativo coordinatore di cui al comma 1, art. 4);
  - b) un rappresentante per ciascuno dei gruppi consiliari che risultano costituiti in seno al Consiglio Comunale alla data di presentazione della proposta referendaria, in forza di designazione effettuata per iscritto dal relativo capogruppo. Uno stesso consigliere può venire designato per più sezioni.
5. Il Sindaco, sentita la Commissione per i referendum, con il medesimo provvedimento con cui dichiara la regolarità e l'ammissibilità del referendum, può fornire alla Giunta Comunale gli indirizzi, affinché vengano individuate le sezioni per lo svolgimento delle consultazioni referendarie, che possono altresì essere raggruppate diversamente da quelle normalmente preposte alle consultazioni politiche ed amministrative. Due o più sezioni possono altresì essere raggruppate presso la sede comunale in base a criteri di razionalizzazione di contenimento della spesa e di economicità di gestione, senza peraltro rendere eccessivamente disagiata l'esercizio di voto.
  6. Nelle sezioni elettorali, nella cui circoscrizione esistano ospedali o centro servizi per anziani, il presidente di una sezione limitrofa può raccogliere alla presenza di due scrutatori il voto di eventuali elettori residenti ricoverati.
  7. Gli elettori non deambulanti, quando la sede della sezione alla quale sono iscritti non è accessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in altra sezione del Comune, che sia allocata in sede già esente da barriere architettoniche e che abbia le caratteristiche di cui ai successivi commi, previa esibizione, unitamente al certificato elettorale, di attestazione medica rilasciata dall'unità sanitaria locale.
  8. Gli elettori di cui al comma 6 sono iscritti, a cura del presidente dell'ufficio della sezione presso la quale votano, in calce alla lista della sezione e di essi è presa nota nel verbale.
  9. Le attestazioni mediche di cui al comma 6 sono allegate al verbale dell'ufficio.
  10. Gli arredi della sala di votazione delle sezioni elettorali accessibili mediante sedia a ruote devono essere disposti in modo da permettere agli elettori non deambulanti di leggere il manifesto di indizione del referendum, di votare in assoluta segretezza.
  11. Le sezioni così attrezzate sono segnalate mediante affissione, agli accessi delle aree di circolazione, del simbolo di cui all'allegato A del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n.384.
  12. Nelle sezioni elettorali di cui al comma uno deve essere predisposta almeno una cabina per consentire agevolmente l'accesso agli elettori.
  13. Gli uffici di sezione sono costituiti alle ore 16.00 della giornata precedente a quella fissata per lo svolgimento della consultazione referendaria.

#### **Art. 14**

##### **Organizzazione ed orario delle operazioni**

1. Ciascun seggio si costituisce nella sede prestabilita. Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 8,00 e terminano alle ore 22,00 della domenica prescelta, secondo modalità stabilite con deliberazione di giunta comunale.
2. Le sale delle votazioni sono allestite e arredate adeguatamente a cura del Comune, in deroga a quanto prescritto dal T.U. 30 marzo 1957, n. 361, possibilmente non interferendo con l'attività scolastica e utilizzando strutture idonee in disponibilità del Comune.
3. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante dei promotori del referendum e/o di ognuno dei gruppi presenti in consiglio comunale designato dal capogruppo con apposito atto.
4. Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e dello stesso colore, sono fornite dal Comune, con le caratteristiche di cui alla normativa statale.
5. Al termine della votazione, iniziano immediatamente le operazioni di scrutinio che continuano fino alla conclusione. La decisione sulla attribuzione dei voti spetta al Presidente della sezione. Egli tuttavia deve soprassedere alla attribuzione del voto dubbio o contestato e deferire la decisione alla Commissione per i referendum ogni qualvolta lo richiedano due componenti dell'ufficio o i componenti di cui ai punti a) e b) del comma 4 dell'art. 14.
6. terminate le operazioni di scrutinio, il materiale, chiuso in appositi plichi sigillati, viene recapitato direttamente dal presidente di seggio o da un suo delegato al centro di raccolta stabilito, mentre i vari verbali delle operazioni di voto vengono trasmessi all'ufficio elettorale comunale.
7. Qualora vengano utilizzati sistemi elettronici di voto, analoghi sistemi possono essere utilizzati per lo scrutinio.

#### **Art. 15**

##### **Comunicazione dei risultati del referendum**

1. Presso la sede comunale è costituito l'ufficio elettorale comunale, composto dai membri dell'ufficio elettorale, coadiuvato dal personale comunale.

2. L'ufficio elettorale per i referendum inizia i suoi lavori entro le ore 8.00 del giorno successivo a quello delle operazioni di scrutinio e, sulla base delle risultanze dei verbali di scrutinio, provvede per ciascuna consultazione referendaria:

a) a determinare il numero degli elettori che hanno votato ed a far constare se è stata raggiunta la quota percentuale minima richiesta per la validità della consultazione referendaria;

b) a riassumere i voti delle varie sezioni, a determinare e a proclamare i risultati del referendum.

3. Tutte le operazioni dell'ufficio elettorale comunale si svolgono in adunanza pubblica.

4. Delle operazioni effettuate dall'ufficio elettorale comunale viene redatto apposito verbale in due esemplari dei quali uno consegnato al sindaco e uno all'ufficio elettorale comunale. Nel verbale sono registrati gli eventuali reclami presentati dai membri dell'ufficio, dal comitato dei promotori e dagli elettori presenti alle operazioni.

5. Il sindaco trasmette subito la documentazione alla commissione comunale per i referendum la quale, in pubblica adunanza da tenersi entro tre giorni dal ricevimento, prende conoscenza degli atti e decide sui reclami relativi alle operazioni di scrutinio, verificando, ove lo ritenga a tal fine necessario, anche i verbali delle votazioni presso le sezioni cui si riferiscono i reclami. In base agli accertamenti effettuati, la commissione procede all'eventuale correzione degli errori nei risultati, con motivata decisione registrata a verbale nel quale vengono fatti constare i risultati definitivi del referendum. La commissione, conclusi i lavori, trasmette immediatamente il verbale dell'adunanza al sindaco, a mezzo del segretario comunale.

6. Il sindaco provvede, entro cinque giorni dal ricevimento dei verbali della commissione per i referendum, alla comunicazione dell'esito della consultazione:

a) ai cittadini, mediante affissione all'albo comunale per quindici giorni, mediante esposizione di appositi manifesti nei luoghi pubblici e altre opportune forme di informazione;

b) al presidente del consiglio e ai consiglieri comunali, mediante invio a ciascuno di essi dei dati riassuntivi del referendum; ai capigruppo verrà inviata, invece, copia dei verbali dell'ufficio elettorale e della commissione per i referendum;

c) al comitato dei promotori, mediante l'invio di copia dei verbali dell'ufficio centrale e della commissione per i referendum.

7. Il segretario comunale dispone il deposito e la conservazione dei verbali della commissione per i referendum, insieme con tutti i documenti relativi alla consultazione elettorale presso l'ufficio elettorale comunale. Trascorsi un anno successivo, salvo eventuali ricorsi in atto, a quello nel quale la consultazione referendaria ha avuto luogo, il responsabile dell'ufficio elettorale comunale assicura la conservazione degli atti di indizione del referendum, dei verbali delle sezioni, della commissione dei referendum e procede allo scarto della restante documentazione relativa alla consultazione, incluse le schede della votazione.

## **Art. 16**

### **Disciplina della propaganda mediante manifesti**

1. La propaganda relativa ai referendum comunali è consentita dal trentesimo giorno antecedente a quello della votazione.

2. La propaganda mediante affissione di manifesti ed altri stampati viene riservata, in uguale misura ed esclusivamente negli spazi appositamente allestiti, in base ai seguenti criteri di ripartizione:

a) un terzo degli spazi è assegnato al Comitato dei promotori;

b) un terzo degli spazi è suddiviso in parti uguali fra i gruppi consiliari costituiti ai sensi dell'art. 8 del vigente regolamento del Consiglio Comunale;

c) un terzo degli spazi è assegnato in parti uguali ad enti, organizzazioni ed associazioni operanti nel territorio comunale che ne abbiano fatto richiesta esplicita richiesta al Sindaco entro dieci giorni dall'indizione di referendum. Se tali spazi non vengono richiesti, gli stessi vengono equamente suddivisi ed assegnati ai soggetti di cui ai precedenti punti a) e b).

3. Gli spazi saranno individuati e delimitati, in base al numero dei richiedenti, con provvedimento della Giunta Comunale, in analogia alle modalità stabilite dalla normativa statale.

5. Entro il trentatreesimo giorno precedente quello della votazione, il sindaco comunica agli aventi diritto l'elenco degli spazi per le affissioni, la loro ubicazione e le superfici a ciascuno attribuite.

6. Le posizioni delle superfici attribuite sono determinate mediante sorteggio.

## **Art. 17**

### **Provvedimenti del Consiglio Comunale**

1. Il presidente del consiglio comunale, di concerto con i capigruppo consiliari, iscrive all'ordine del giorno del consiglio stesso la discussione sull'esito del referendum, in apposita adunanza. Il Consiglio Comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 120 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa.

2. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto.

3. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali.

4. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio Comunale o la Giunta Comunale secondo la propria competenza, assumeranno le decisioni del caso, tenuto conto della ragioni di pubblico interesse e delle responsabilità connesse all'adozione o alla revoca di propri atti.

#### **Art. 18**

##### **Informazione dei cittadini**

1. Le valutazioni del consiglio comunale vengono rese note alla cittadinanza mediante manifesti e nelle altre forme opportune.
2. Copia della deliberazione del consiglio comunale relativa all'oggetto del referendum viene trasmessa, entro dieci giorni dall'adozione, al rappresentante del comitato dei promotori ovvero dei consigli circoscrizionali proponenti.

#### **Art. 19**

##### **Norma di rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente capo, si applicano le disposizioni vigenti in materia di referendum nazionale, se compatibili.

### **Capo III - DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 20**

##### **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio comunale.

